SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 giugno 1991, n. 186.

Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro delle previsioni di riordino di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

2. Il CIPET è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

4. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET è assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'attività del CIPET è disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in via transitoria, secondo le norme vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.

Art. 2.

1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei Ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, esercita funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attività nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalità, ivi compresa la viabilità. A tal fine:

a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale;

b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;

c) emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali;

d) preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei Ministri, esamina, previa istruttoria del Segretariato di cui all'articolo 3, gli schemi dei disegni di legge in materia di trasporto predisposti da singoli Ministri ed esprime parere obbligatorio sulla loro conformità agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e società di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi già adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e società di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET;

f) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti;

g) emana direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;

h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti già approvati o in corso di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformità dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano

generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole;

i) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovrà indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; è conseguentemente abrogato il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245;

l) esercita, su delega del Consiglio dei Ministri e con riferimento ad esigenze di carattere unitario attinenti alla programmazione economica nel trasporto, nonché ad impegni derivanti da obblighi internazionali e comunitari, le funzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano generale dei trasporti;

m) valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pubblici e società, agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera *e)*. A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici;

n) formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto.

2. In fase di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio il CIPET emana altresì direttive ai Ministeri e alle aziende autonome con particolare riferimento alla determinazione delle voci concernenti interventi nel settore del trasporto.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi già operanti, ad eccezione dei piani già formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è allegata una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato destinati ai settori del trasporto e della viabilità, indicando distintamente, per ciascuno dei settori, in quale stato di previsione della spesa e in quale capitolo di spesa siano iscritti gli stanziamenti medesimi.

Art. 3.

1. E istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Segretariato del CIPET.

2. Al Segretariato è preposto un coordinatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previo parere conforme del CIPET. La durata dell'incarico è stabilita nell'atto di nomina. L'incarico può essere revocato con la medesima procedura prevista per la nomina.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretariato si avvale di personale comandato da amministrazioni statali, distaccato da enti pubblici o proveniente da società operanti nel settore del trasporto, ad esso assegnato, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CIPET. Il personale addetto al Segretariato può percepire, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, ente o società di provenienza, indennità o gettoni determinati, nell'ambito delle leggi o decreti vigenti per i dipendenti dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPET.

4. Su proposta del CIPET possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato, nel rispetto del limite numerico complessivo di personale indicato dal comma 3, dirigenti statali collocati fuori ruolo per un periodo massimo di cinque anni, con la procedura di cui all'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero esperti assunti con contratto quinquennale di diritto privato.

5. L'articolazione degli uffici del Segretariato è determinata, su conforme parere del CIPET, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto cessano le funzioni della segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti ai fini dell'approntamento del Piano generale dei trasporti, ed è abrogato l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 4.

1. Il Segretariato del CIPET:

a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere è tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti;

c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal Piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilità degli interventi.

2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di società a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a., nonché di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

2. Il CIPET approva annualmente lo schema di piano di riparto delle somme stesse, su proposta del Segretariato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 7 *(Delega per il riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di Ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 245/1984 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) è il seguente: «Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, sono successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Il testo degli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 4 *(Competenze dello Stato).* — Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

Art. 5 *(Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni).* — Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

Art. 6 *(Regolamenti e direttive della Comunità economica europea).* — Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale».

— Il testo dell'art. 11-*bis* della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), introdotto dall'art. 6 della legge n. 362/1988, è il seguente:

«Art. 11-*bis* *(Fondi speciali).* — La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per

la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera *h)*, dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera *b)*, dell'art. 11».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

Art. 3 *(Programmazione e coordinamento della ricerca)*. — 1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici».

Nota all'art. 3:

— L'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 58 *(Presupposti e procedimento)*. — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 877):

Presentato dal sen. BERNARDI ed altri il 25 febbraio 1988.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 13 aprile 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 28 aprile 1988; 20 luglio 1988; 8 marzo 1989; 5 aprile 1989; 10 maggio 1989; 17, 18 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 9 febbraio 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 14 febbraio 1990, in un testo unificato con atto n. 952 (d'iniziativa del Ministro dei trasporti MANNINO).

Camera dei deputati (atto n. 4609):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 14 marzo 1990, con pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 4, 11, 18 aprile 1990; 16, 23 maggio 1990; 6, 13, 20 giugno 1990; 11 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede referente, l'11 luglio 1990.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 3 ottobre 1990.

Esaminato in aula il 24 gennaio 1991 e approvato, con modificazioni, il 6 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 877-952/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 19 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 6, 20 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, il 20 marzo 1991.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 20 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 10 aprile 1991 (atto n. 877-952/*C* - relatore sen. ANDÒ).

Esaminato in aula e approvato il 23 maggio 1991.

91G0225

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 1991, n. 187.

Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto l'art. 17, comma 3, della citata legge n. 55 del 1990, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, vengano definite le disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie e sui relativi mutamenti dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari;

Visto il predetto art. 17, comma 3, il quale stabilisce che sono vietate comunque le intestazioni fiduciarie che debbono cessare entro un termine predeterminato e che, in caso di adempimento, è prevista la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso;

Visto l'art. 10-*sexies*, comma 15, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7, commi 4 e 11, della legge n. 55 del 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.

4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

Art. 2.

1. Ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui all'art. 1 del presente decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

1. Per le opere pubbliche in corso, le società aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

Art. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società previste dall'art. 1.

2. Le società di cui all'art. 1 sono tenute a verificare la sussistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria e ad effettuare apposite comunicazioni del risultato di tali verifiche alle amministrazioni committenti o concedenti.

3. In caso di adempimento alle disposizioni ed ai divieti di cui ai commi 1 e 2, le stesse amministrazioni comunicheranno al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, gli elementi in proprio possesso, corredati dalla documentazione inerente all'inadempimento, onde consentire di promuovere la procedura di sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.

4. Le società fiduciarie, autorizzate ad esercitare attività fiduciaria ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovranno, entro lo stesso termine di cui al comma 1, rinunciare ai mandati di intestazione fiduciaria eventualmente in essere e relativi ai titoli ed alle quote delle società di cui all'art. 1 del presente decreto, provvedendo contestualmente alla loro reintestazione a favore dei rispettivi aventi diritto.

5. Le predette società fiduciarie dovranno dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'adempimento di quanto previsto dal comma 4.

Art. 5.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 maggio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1991
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 156

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 55/1990:

«2. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento, la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso».

— Si trascrive il testo dell'art. 10-*sexies*, della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), aggiunto dall'art. 7 della legge n. 55/1990:

«Art. 10-*sexies*. — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'art. 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 10-*sexies* della legge n. 575/1965 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 1966/1939 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) è il seguente:

«Art. 2. — Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati».

91G0221

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Trapani dalla quale risulta che i giorni 23 e 24 aprile 1991 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani è accertato per i giorni 23 e 24 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2663

DECRETO 11 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Gela è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela è accertato per i giorni 26 e 27 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1991.

Determinazione dei criteri per l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale determinato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, delle imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale

individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 233/1990, ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge n. 233/1990 che prevede la determinazione della misura del reddito agrario per ciascuna fascia con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 7, comma 6, della legge n. 233/1990 secondo il quale per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale è effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensoni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

Ritenuta la necessità di determinare i criteri per l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale determinate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, delle imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi, in tutto o in parte, il reddito agrario;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite indicato alla lettera *b)* dell'art. 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite nelle fasce di reddito convenzionale determinate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sulla base dell'importo corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, maggiorato del reddito relativo ai capi eccedenti il limite predetto, risultante dall'applicazione delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale 21 dicembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1991), emanato ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

Le aziende che esercitano attività di allevamento di animali senza reddito agrario sono inserite nelle fasce di reddito convenzionale determinate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sulla base di un reddito agrario pari all'importo risultante dall'applicazione ai capi allevati della tabella 3, lettera *D)*, allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1991) emanato ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

91A2691

DECRETO 10 giugno 1991.

Determinazione della misura del reddito agrario per ciascuna fascia di reddito convenzionale di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 233/1990, ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al

reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge n. 233/1990 che prevede la determinazione della misura del reddito agrario per ciascuna fascia con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233;

Decreta:

La misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni è determinata nei seguenti importi:

prima fascia: fino a L. 700.000;

seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000;

terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000;

quarta fascia: oltre L. 7.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

91A2689

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Mariapia Garavaglia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanità in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di delegare talune attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanità onorevole dott. Mariapia Garavaglia;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per la sanità onorevole dott. Mariapia Garavaglia sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi:

alla Direzione generale degli ospedali (esclusi nomine e concorsi);

alla Direzione generale dei servizi di medicina sociale (esclusi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e la lotta all'AIDS);

al Consiglio superiore di sanità (relativamente all'autorizzazione di missioni nel territorio nazionale);

all'Istituto superiore di sanità;

alla Croce rossa italiana;

alle convenzioni con istituzioni sanitarie;

al coordinamento con il Ministero della protezione civile;

alle missioni all'estero del personale dell'Istituto superiore di sanità, in caso di assenza o impedimento del Ministro.

Sono, altresì, delegati al Sottosegretario onorevole dott. Mariapia Garavaglia, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indicate, le funzioni e gli atti seguenti:

risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;

rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

atti non menzionati dal presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso.

Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa.

È delegata, inoltre, al Sottosegretario onorevole dott. Mariapia Garavaglia, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza:

della commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle licenze di pubblicità sanitaria;

del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1991
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 387

91A2694

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Paolo Bruno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanità in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di delegare talune attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanità on. avv. Paolo Bruno;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per la sanità on. avv. Paolo Bruno sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi:

alla Direzione generale degli AA.AA. e del personale;

alla Direzione generale dei servizi veterinari;

alla Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica (limitatamente alla polizia mortuaria e all'edilizia abitativa speciale);

al Servizio ispettivo centrale;

gli atti ed i provvedimenti riguardanti le richieste di parere al Consiglio di Stato su schemi di contratto.

Sono, altresì, delegati al Sottosegretario on. avv. Paolo Bruno, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indicate, le funzioni e gli atti seguenti:

risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;

rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; atti non menzionati dal presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso.

Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa.

È delegata, inoltre, al Sottosegretario on. avv. Paolo Bruno, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1991
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 386

91A2695

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Elena Marinucci.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanità in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 232, riguardante il regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di delegare talune attribuzioni al Sottosegretario di Stato per la sanità sen. avv. Elena Marinucci;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per la sanità sen. avv. Elena Marinucci sono delegati i provvedimenti, non riservati ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi:

al Servizio centrale della programmazione sanitaria;

alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione;

alla Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica (con esclusione dei provvedimenti riguardanti la polizia mortuaria e l'edilizia abitativa speciale);

all'Ufficio attuazione del Servizio sanitario nazionale (con esclusione dell'assistenza sanitaria al personale navigante);

all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicuezza del lavoro;

gli atti concernenti le liti attive e passive che superino i limiti previsti dalla lettera *l*) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Sono, altresì, delegati al Sottosegretario sen. avv. Elena Marinucci, con riferimento e nei limiti delle materie innanzi indicate, le funzioni e gli atti seguenti:

risposte orali e scritte alle interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;

rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

atti non menzionati dal presente decreto che rivestano carattere di assoluta urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro stesso.

Sono riservati in ogni caso al Ministro gli atti che, pur concernendo le materie sopra delegate, rivestano speciale rilevanza politico-amministrativa.

È delegata, inoltre, al Sottosegretario sen. avv. Elena Marinucci, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire, la presidenza:

del comitato tecnico scientifico per la programmazione sanitaria;

del comitato amministrativo e del comitato esecutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1991
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 388

91A2693

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ORDINANZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM 18 giugno 1991.

Dichiarazione di illegittimità di richiesta di *referendum*.

L'anno 1991, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 11, nell'aula R del palazzo di giustizia di piazza Cavour, si è riunito l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito a norma della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

Sono presenti:

Presidente:
dott. Giancarlo Montanari Visco.

Vice presidente:
dott. Ruggiero Sandulli.

Componenti:
dott. Paolo Scopelliti, dott. Rocco Pafundi, dott. Giovanni Cavallari, dott. Antonio Daniele, dott. Filippo Anglani, dott. Enzo Beneforti, dott. Francesco Mollica, dott. Giuseppe Alvaro, dott. Giorgio Onnis, dott. Francesco Caracciolo Di Feroleto, dott. Alberto Sciolla La Grange Pusterla, dott. Giuseppe Di Mauro, dott. Bruno Papillo, dott. Giovanni Elio Longo, dott. Mario Valiante e dott. Vito Aliano.

L'Ufficio è assistito dal segretario sig. Marcello Imperio.

L'Ufficio prende in esame la richiesta di *referendum* (art. 132 della Costituzione), presentata dal consiglio comunale di Gallo Matese per il distacco di detto comune dalla regione Campania e per la sua aggregazione alla regione Molise.

Si dà atto che la relativa deliberazione in data 10 dicembre 1990 del consiglio comunale di Gallo Matese è stata depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione in data 8 marzo 1991 a norma dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e che entro il termine di tre mesi dal deposito della richiesta, termine previsto dall'ultimo comma della disposizione citata e scaduto — nella specie — il giorno 8 giugno 1991, non è avvenuto il deposito di alcuna delle deliberazioni degli altri consigli comunali, prescritte a corredo della richiesta ed indicate specificamente nel richiamato art. 42.

P. Q. M.

Visto l'art. 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio centrale dichiara illegittima la richiesta di *referendum* in esame. Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, mandando alla segreteria di curare i relativi adempimenti.

Il Presidente: MONTANARI VISCO

Il segretario: IMPERIO

91A2751

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del marzo 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Nell'art. 19, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti:

economia aziendale dell'innovazione;
storia dell'industria;
storia della banca;
storia della finanza pubblica;
matematica generale II;
economia politica III;
economia del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 aprile 1991

Il rettore

91A2665

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 7 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art.16, primo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la procedura da seguire per modificare gli statuti delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, che ha modificato l'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario di lingue moderne;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli dal 17 al 23 dello statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne sono sostituiti dai seguenti:

Art. 17. — Alle cattedre di lingua e letterature straniere sono inoltre assegnati lettori di nazionalità o di madre lingua straniera i quali collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nell'attività didattica.

I lettori di lingua straniera sono assunti con contratto di diritto privato secondo le modalità previste dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 18. — Il numero dei posti, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo è determinato dalla tabella *C*, annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto, la disciplina dei rapporti con il personale non docente in genere deve prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico non inferiore rispetto a quelli del personale non docente delle università e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.

A favore del personale non docente vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

L'Istituto universitario di lingue moderne può avvalersi per il funzionamento dei servizi amministrativi del personale amministrativo dell'ente morale «Scuola superiore per interpreti e traduttori».

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Capo II

Art. 19. — La facoltà conferisce la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Titoli di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Il consiglio di facoltà potrà, a quanti siano in possesso di un'altra laurea italiana o titolo equipollente straniero, nonché dei titoli rilasciati in base alla legge 2 aprile 1968, n. 458, accordare l'abbreviazione dei corsi presso la facoltà medesima.

Art. 20. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) della facoltà si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte ed orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte ed orali di lingua.

Le discipline, distinte in aree didattiche, sono:

1) *Area delle lingue e letterature straniere:*

a) Anglistica:

1) lingua e letteratura inglese;
2) letteratura anglo-americana;
3) storia della lingua inglese;
4) storia della cultura inglese;
5) linguistica inglese.

b) Germanistica:

1) lingua e letteratura tedesca;
2) storia della lingua tedesca;
3) storia della cultura tedesca;
4) linguistica tedesca.

c) Francesistica:

1) lingua e letteratura francese;
2) storia della lingua francese;
3) storia della cultura francese;
4) linguistica francese.

d) Ispanistica:

1) lingua e letteratura spagnola;
2) storia della lingua spagnola;
3) storia della cultura ispanica;
4) linguistica spagnola;
5) letteratura ispano-americana;
6) lingua e letteratura portoghese.

e) Slavistica:

1) lingua e letteratura russa;
2) storia della lingua russa;
3) linguistica slava.

2) *Area di italianistica:*

1) lingua e letteratura italiana;
2) letterature comparate;
3) filologia italiana;
4) metodologia e storia della critica letteraria;
5) sintassi e stilistica della lingua italiana.

3) *Area di scienze del linguaggio:*

1) linguistica;
2) glottologia;
3) semeiotica;
4) scienza della traduzione.

4) *Area di scienze glottodidattiche:*

1) linguistica;
2) glottologia;
3) semiotica;
4) didattica delle lingue moderne.

5) *Area di scienze dell'educazione:*

1) psicologia.

6) *Area di scienze geografiche:*

1) geografia antropica;
2) antropologia culturale;
3) fondamenti di geografia.

7) *Area di scienze filosofiche:*

1) storia della filosofia;
2) storia delle dottrine politiche.

8) *Area di lingue e cultura classiche:*

1) lingua e letteratura latina;
2) storia della civiltà e della tradizione classica.

9) *Area di scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

1) storia dell'arte;
2) storia del teatro e dello spettacolo.

10) *Area di scienze filologiche:*

1) filologia germanica;
2) filologia romanza;
3) filologia slava;
4) filologia italiana.

11) *Area di scienze storiche:*

1) storia moderna e contemporanea;
2) storia della filosofia;
3) storia delle dottrine politiche.

12) *Area di scienze storico-culturali:*

1) storia della filosofia;
2) storia del teatro e dello spettacolo;
3) storia dell'arte;
4) storia moderna e contemporanea;
5) diritto pubblico comparato;
6) storia della lingua inglese;
7) storia della cultura inglese;
8) storia della lingua tedesca;
9) storia della cultura tedesca;
10) storia della lingua francese;
11) storia della cultura francese;
12) storia della lingua spagnola;
13) storia della cultura ispanica;
14) storia della lingua russa.

13) *Area di scienze della letteratura:*

1) metodologia e storia della critica letteraria;
2) letterature comparate.

14) *Area di scienze della comunicazione:*

1) sociologia;
2) psicologia;
3) linguistica;
4) semiotica;

5) glottologia;
6) antropologia culturale;
7) storia della sociologia.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una di lingua e letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

ESAMI

Art. 21. — Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono, per ciascuno anno di corso, una prova scritta ed una prova orale.

Le prove scritte del primo anno consistono in una prova di dettato e in un testo di verifica (senza l'uso del vocabolario) delle conoscenze grammaticali e sintattiche studiate nel corso dell'anno.

Le prove scritte del secondo anno consistono in una prova di dettato ed in una prova di traduzione dall'italiano nella lingua straniera, oppure in una composizione nella lingua straniera.

Le prove scritte del terzo anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione nella lingua straniera.

Le prove scritte del quarto anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione di cultura generale nella lingua straniera.

Art. 22. — La facoltà può organizzare durante le vacanze estive, o in speciali periodi durante l'anno accademico, corsi all'estero per un approfondimento delle varie lingue e letterature straniere. Alla fine di ogni corso possono essere organizzati esami di profitto validi ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà.

Art. 23. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue e letterature straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Milano, 7 febbraio 1991

Il direttore: MIGLIAZZA

91A2667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in tredicesima seduta comune, mercoledì 3 luglio 1991, alle ore 10.30 con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

91A2742

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Campobasso, Foggia, Pescara, Reggio Calabria e Taranto.

Con decreto ministeriale n. 1/4098 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.033.187.554 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.040.675.216 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4165 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.791.324.538 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.807.626.774 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4565 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.685.885.053 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.708.971.044 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4232 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.328.059.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.341.658.727 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4212 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Pescara è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 382.504.250 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 1.530.017.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.532.282.000 iscritto a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pescara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4340 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.408.500.672 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.415.968.528 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4100 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Taranto è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 744.412.942 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3926 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Taranto è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 10.153.443.498 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.306.613.706 iscritto a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A2678

MINISTERO DEL TESORO

N. 117

Corso dei cambi del 18 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1350,900	1350,900	1350,450	1350,900	1350,900	1350,900	1351,150	1350,900	1350,900	1350,900
E.C.U.	1528,400	1528,400	1529 —	1528,400	1528,400	1528,400	1528,900	1528,400	1528,400	1528,400
Marco tedesco	743,720	743,720	744,250	743,720	743,720	743.720	743,900	743,720	743,720	743,720
Franco francese	218,960	218,960	219,200	218,960	218,960	218,960	218,910	218,960	218,960	218,960
Lira sterlina	2173.500	2173.500	2175 —	2173.500	2173.500	2173.500	2174,100	2173.500	2173.500	2173,500
Fiorino olandese	660.470	660.470	660,500	660.470	660.470	660.470	660,450	660.470	660.470	670,470
Franco belga	36,143	36,143	36,210	36,143	36,143	36,143	36,144	36,143	36,143	36,150
Peseta spagnola	11,835	11,835	11,870	11,835	11,835	11,835	11,835	11,835	11,835	11,840
Corona danese	192,860	192,860	193 —	192,860	192,860	192,860	192,860	192,860	192,860	192,860
Lira irlandese	1990,300	1990,300	1991 —	1990,300	1990,300	1990,300	1990,100	1990,300	1990,300	—
Dracma greca	6,827	6.827	6,830	6,827	6,827	6,827	6,827	6,827	6,827	—
Escudo portoghese	8,455	8,455	8,400	8,455	8,455	8,455	8,470	8,455	8,455	8.460
Dollaro canadese	1181 —	1181 —	1184 —	1181 —	1181 —	1181 —	1180,900	1181 —	1181 —	1181 —
Yen giapponese	9,549	9,549	9,540	9,549	9,549	9,549	9,550	9,549	9.549	9.550
Franco svizzero	864 —	864 —	864 —	864 —	864 —	864 —	864 —	864 —	864 —	864 —
Scellino austriaco	105,689	105,689	105,450	105,689	105,689	105,689	105,708	105,689	105,689	105,690
Corona norvegese	190,160	190,160	190 —	190,160	190,160	190.160	190,170	190.160	190,160	190,160
Corona svedese	205,760	205,760	205,250	205,760	205,760	205,760	205,750	205,760	205,760	205.760
Marco finlandese	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	313,850	314 —	314 —	—
Dollaro australiano	1027,950	1027,950	1028 —	1027,950	1027,950	1027,950	1028.500	1027,950	1027,950	1027,950

Media dei titoli del 18 giugno 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,125
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	99,575
» » » 21- 4-1987/94	99,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,170
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,175
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,800
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,770
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,775
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,575

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,200
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,850
» » » Ind. 1- 7-1984/91	99,950
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,525
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1985/92	100,275
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	101,100
» » » » 19- 5-1986/92	100,950
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,325
» » » » 1-12-1987/92	100,475
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,075
» » » »	1- 5-1988/93	100,550
» » » »	1- 6-1988/93	100,725
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	100,050
» » » »	1- 8-1988/93	100,375
» » » »	19- 8-1986/93	99,725
» » » »	1- 9-1988/93	100,175
» » » »	18- 9-1986/93	99,425
» » » »	1-10-1988/93	100,200
» » » »	20-10-1986/93	99,450
» » » »	1-11-1988/93	100,450
» » » »	18-11-1987/93	99,825
» » » »	19-12-1986/93	99,950
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100 —
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1988/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,350
» » » »	1-11-1989/94	99,870
» » » »	1- 1-1990/95	99,500
» » » »	1- 2-1985/95	100,375
» » » »	1- 3-1985/95	99,725
» » » »	1- 3-1990/95	99,075
» » » »	1- 4-1985/95	99,850
» » » »	1- 5-1985/95	99,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,300
» » » »	1- 6-1985/95	99,825
» » » »	1- 7-1985/95	99,675
» » » »	1- 7-1990/95	99,150
» » » »	1- 8-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1990/95	99 —
» » » »	1-10-1985/95	98,950
» » » »	1-10-1990/95	99,050
» » » »	1-11-1985/95	98,550
» » » »	1-11-1990/95	99,225
» » » »	1-12-1985/95	99,400
» » » »	1- 1-1986/96	99,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,475
» » » »	1- 2-1986/96	99,725
» » » »	1- 3-1986/96	99,900
» » » »	1- 4-1986/96	100,125
» » » »	1- 5-1986/96	100,150
» » » »	1- 6-1986/96	100,150
» » » »	1- 7-1986/96	99,750
» » » »	1- 8-1986/96	99,025
» » » »	1- 9-1986/96	98,800
» » » »	1-10-1986/96	97,800
» » » »	1-11-1986/96	97,920
» » » »	1-12-1986/96	98,050
» » » »	1- 1-1987/97	98,175
» » » »	1- 2-1987/97	98,550
» » » »	18- 2-1987/97	98,325
» » » »	1- 3-1987/97	98,725
» » » »	1- 4-1987/97	98,900
» » » »	1- 5-1987/97	98,775
» » » »	1- 6-1987/97	99,725
» » » »	1- 7-1987/97	99
» » » »	1- 8-1987/97	98,525
» » » »	1- 9-1987/97	98,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,875
» » »	11,50%	21-12-1991	99,920
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,970
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,750
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,970
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,175
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,500
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,075
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,150
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,075
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,100
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,325
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,060
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
» » »	12,50%	17-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-12-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,350
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,450

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,475
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,920
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,925
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,375
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,520
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,950
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,575
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,675
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,770
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,870
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M18061

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 giugno 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 giugno 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 16 settembre 1991 è di L. 97,18, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 16 dicembre 1991 è di L. 94,64 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 giugno 1992 è di L. 89,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A2743

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla fondazione «RUI - Residenze universitarie internazionali» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991, registro n. 05 Università, foglio n. 375, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Fondazione «RUI - Residenze universitarie internazionali» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.na Emma Rigotti.

91A2673

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ricompense «Al merito della sanità pubblica»

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1991, sulla proposta del Ministro della sanità, sono state conferite le ricompense «Al merito della sanità pubblica» ai seguenti signori:

Medaglia d'oro

Geraci dott. Francesco;

Trojsi dott. Enrico, maggiore generale medico dell'Esercito.

Medaglia d'argento

Nicita dott. Antonio;

Bianchi prof. Leonardo;

Santopadre prof. Italo;

Miti prof. dott. Luigi.

Attestazione

Petroboni dott. Luigi.

91A2716

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991 e il provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 giugno 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L. lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	315
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri (gasolio e olio combustibile fluido) e per vendite in canistri da 20 litri: franco negozio (petrolio):

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.068	1.073	1.078	1.083	1.088
Petrolio	»	793	798	803	808	813
Olio comb.le fluido	L./kg	574	579	584	589	594

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L. lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 31 luglio 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L. kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

91A2726

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20, concernente: «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1990).

Alla circolare citata in epigrafe, pubblicata nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni alle pagine sotto indicate:

alla pag. 6, dopo l'ultimo periodo del paragrafo 4, è inserito il seguente periodo: «Le imprese titolari di registrazioni di presidi sanitari sono tenute a tenere sistematicamente aggiornato il Ministero della sanità sui risultati di nuovi studi ed indagini di interesse sanitario, ambientale, agronomico, effettuati a loro cura sui principi attivi ovvero sui formulati.

Le imprese che intendono registrare per la commercializzazione in Italia presidi sanitari prodotti in uno Stato estero e importati in Italia, sono tenute a presentare al Ministero della sanità una dichiarazione delle autorità competenti dalla quale risulti se la produzione del presidio sanitario in questione è soggetta ad autorizzazione ed, in caso affermativo, è autorizzata, nonché se l'uso del presidio stesso è consentito nello Stato estero citato»;

alla pag. 8, dopo l'ultimo periodo del paragrafo 7, è inserito il seguente periodo: «Al termine del processo di revisione di ciascuna sostanza attiva, il Ministro della sanità provvede con proprio decreto a confermare ovvero modificare ovvero revocare le registrazioni dei presidi sanitari a base della sostanza attiva sottoposta a revisione»;

alla pag 19, riportante l'allegato 4, al punto 4.7 del medesimo, dove è scritto: «4.7 procedure per la *distribuzione* o la decontaminazione del ...», si legga: «4.7 procedure per la *distruzione*o la decontaminazione del ...»;

alla pag. 27, riportante l'allegato 5, alla prima colonna, dopo il principio attivo Acido gibberellico è inserito il principio attivo ALACLOR; dopo Ametrina è inserito il principio attivo AMITRAZ; dopo il Benfluralin è inserito il BENOMIL; è soppresso il principio attivo: «CARBOSULFAN», riportato dopo il principio attivo Carbossina; dopo la sostanza Cloraniformetano è inserita la sostanza CLORATO DI SODIO; alla seconda colonna della stessa pagina 27, dopo il principio attivo Dicamba è inserito il DICLOBENIL; dopo il Dimetirimol è inserito il DIMETOATO;

alla pag. 28, prima colonna, è soppresso il principo attivo: «FENCLORIM», riportato dopo il principio attivo Fenbutatin ossido; dopo il Fenson sono inseriti, nell'ordine, i seguenti principi attivi FENTIN ACETATO e FENTIN IDROSSIDO; dopo il principio attivo Fosalone, è inscrito il principio attivo: FOSFAMIDONE; alla seconda colonna della stessa pagina 28, è soppresso il principio attivo: «MICLOBUTANIL», riportato dopo Metribuzin; dopo il principio attivo Ossidemeton-metile, è inserito il principio attivo PARAQUAT; dopo il Perfluidone è inserita la PERMETRINA; è soppresso il principio attivo PIRAZOSSIFEN riportato dopo il Pirazofos; è soppresso il principio attivo PIRIMICARB, riportato dopo il Piridafention; dopo la sostanza Protoato dove è scritto: «RAME (composti *organici* del)», si legga: «RAME (composti *inorganici* del)»;

alla pag. 29, prima colonna, dopo la sostanza Terbutilazina è inserita la sostanza TERBUTRINA; dopo il principio attivo Tetraclorvinfos,è inserito il principio attivo TETRADIFON; dopo il Tiocarbazil è inserito il TIOFANATOMETILE;

alla pag. 34, tra le sostanze Pirazofos e Piretrine è inserita, con i relativi dati nell'ordine delle colonne, la seguente sostanza: «IId Pirazossifen 1600 XN nocivo 22 7-24/25-2». In corrispondenza della sostanza Piretrine, nella prima colonna della tabella, in luogo di: «*IIa*», si legga: «*IIb*»; nella terza colonna, in luogo di: «*370*», si legga: «*500*»;

alla pag. 41, seconda colonna, dopo le informazioni per il medico relative al fitofarmaco PICLORAM, è inserito il seguente fitofarmaco con le relative informazioni:

«PIRAZOSSIFEN

Sintomi: eterociclo azotato pirazolico, dalle sperimentazioni su animali si rileva che è irritante per le mucose oculari, e che organi bersaglio sono il fegato, il sangue ed il SNC (atassia).

Terapia: sintomatica»;

alla pag. 43, prima colonna, al punto 8, quanto riportato dal rigo ottavo al rigo quindicesimo del predetto punto è sostituito da quanto segue: «Terapia: sintomatica, effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

N.B. — Nel caso di formulazioni commerciali contenenti solventi organici o derivati dal petrolio, vedi tiocarbamati»;

alla pag. 44, seconda colonna, al punto 19, dove è scritto: «19 - Ureici: benztiazuron, cimoxanil, diuron, ...», si legga: «19 - Ureici: benztiazuron, *cicluron*, cimoxanil, diuron, ...»; sempre al punto 19, dove è scritto: «N.B. — Metemoglobinemia segnalata solo per il diuron; se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit. C ad alte dosi (3-4 g.).», si legga: «N.B. — Metemoglobinemia segnalata solo per il diuron; *terapia:* se *metemoglobinemia è* superiore al 30%: blu di metilene, se è inferiore: vit. C ad alte dosi (3-4 g.).».

91A2706

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 20 maggio 1991, F.L. n. 18/91, concernente: «Attuazione del sistema informativo telematico previsto dall'art. 5-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1991).

Tra le note all'allegato *C* alla circolare citata in epigrafe, riportato alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla nota (3), dove è scritto: «(3) Numero dell'utenza telefonica alla quale in parallelo l'apparecchiatura Videotel.», si legga: «(3) Numero dell'utenza telefonica alla quale *attestare* in parallelo l'apparecchiatura Videotel.».

91A2707

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 315.000
- semestrale ..... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 600.000
- semestrale ..... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 260.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200